

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I

CAPITOLO I

NORME GENERALI

art. 1

Principi generali

1. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti il Comune.
2. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa per il Comune debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.
3. Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione.

art. 2

Deliberazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. il Comune seguirà le procedure previste dalla normativa della Comunità economia europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

art. 3

Casi nei quali si procede per licitazione privata

1. I casi nei quali si può procedere a licitazione privata sono i seguenti:
 - a) Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti;
 - b) Per le provviste di materie e derrate che per loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
 - c) Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate;
 - d) Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente l'incanto;
 - e) Quando sia andato deserto l'incanto o non raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata;
 - f) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il fornitore debba sempre tenere sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione.

2. la ragione che ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata nel provvedimento della Giunta comunale.

art. 4

Casi quali si procede a trattativa privata

1. si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
 - a) Quando l'indicanti e le licitazioni siano deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove sperimentassero andrebbero deserte.
 - b) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) Quando trattasi acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
 - d) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi e compiti istituzionali;
 - e) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - f) E' in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le altre forme.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel provvedimento della Giunta comunale.

art. 5

Complessità del lavoro

1. Pel complesso di una sola opera, di un solo lavoro e di un solo servizio, in caso di speciali necessità da farsi constare nella deliberazione di approvazione del progetto preliminare, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.
2. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona e le forniture e i lavori comunque parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto con le norme stabilite nel presente regolamento.

art. 6

Capitolati d'oneri

1. I capitolati d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati con la stessa deliberazione con la quale si approva il progetto esecutivo.
2. I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.
3. Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garanzie che concorrenti devono produrre per essere ammessi l'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approvatore, garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.
4. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici. Si deve pur determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

5. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garanzia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo e che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dei capitoli stessi, l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

art. 7
Delle permutate

1. Allorché nell'interesse del Comune, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si può provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, per mezzo di stima regolare, stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale deve essere versato nelle casse del Comune come entrata eventuale.
2. in tal caso le offerte devono soltanto riguardare le forniture da farsi essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi.

CAPITOLO FII

PROCEDIMENTI PER LE GARE

art. 8
Contenuto dell'avviso d'asta

- 4 l'avviso d'asta deve indicare:
 - a) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;
 - b) l'oggetto dell'asta;
 - c) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;
 - d) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;
 - e) gli uffici presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
 - f) i documenti comprovanti l'idoneità o le condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;
 - g) il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
 - h) il deposito da farsi aspiranti all'asta e le tesoreria nella quale sarà ricevuto;
 - i) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
 - l) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
 - m) ogni altro elemento stabilito dalle leggi comunitarie e comunque in vigore nello Stato.

art. 9

Pubblicazione dell'avviso

1. L'avviso d'asta è sempre pubblicato nell'albo del Comune.
2. Sono sempre effettuate le procedure e le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.

art. 10

Svolgimento della gara

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, il funzionario che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta
2. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo o in altro giorno da stabilirsi dal presidente.
3. Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altre offerte propria o di altri.
4. Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

art. 11

Chiusura della gara

1. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e ve si uniscono le offerte ricevute.
2. Il verbale viene sotto scritto dal presidente di gara, da due testimoni e dall'ufficiale rogante. Se presente, viene sottoscritto anche dall'aggiudicatario.
3. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito. A tenore dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato.
4. Chiusi gli incanti, siffatti depositi e gli altri documenti vengono restituiti a tutti gli concorrenti.
5. Il verbale d'asta non tiene mai luogo del contratto che deve sempre seguire, nei termini del presente regolamento, dopo l'approvazione definitiva delle risultanze di gara da parte della Giunta comunale.

CAPITOLO VII

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

art. 12

Stipula del contratto

1. Avvenuta la definitiva aggiudicazione ad opera della Giunta comunale, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

art. 13
Della cauzione

1. secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso il Comune debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato , al valore di borsa.
2. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussore.
3. Sono ammessi a prestare fideiussore gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio(capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000
4. Sono altresì ammesse le fideiussioni da Istituti e Società di assicurazioni abilitati;
5. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
6. Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.
7. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca previo accertamento sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.
8. E' pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte sia nazionali che estere, di notoria solidità e per particolari le provviste.
9. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza del Comune.

art. 14
Delle scorte

1. Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi , a norma della prima parte dell'articolo precedente.
2. Quando il canone di affitto non superi le lire 6.000.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni , l'amministrazione può accettare una fideiussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

art. 15
Cauzione per le locazioni di beni immobili urbani

1. Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalla consuetudine. Ove questa manchi , si deve esigere una cauzione personale od un fideiussore secondo le norme del precedente art. : e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fideiussione.

art. 16

Validità delle cauzioni

1. La validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione.

art. 17

Esonero dal cauzione

1. Sono esonerati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che, non venendo gli oneri adempiuti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo coll'obbligo, inoltre, del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 18

Cauzione per i contratti relativi ad opere pubbliche

1. Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.

Art. 19

Delle spese di contratto

1. Le spese di copie, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo del Comune, per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dal Comune medesimo.
2. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro.

Art. 20

Disposizione fiscale

1. Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Art. 21

Soggetti competenti alla stipula ed al rogito dei contratti

1. I contratti del Comune sono stipulati dai funzionari nominati dal Sindaco e sono rogati dal Segretario comunale salvo che l'amministrazione non disponga diversamente.
2. I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
3. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.
4. Ad essi sono allegati i necessari documenti.

5. Degli atti amministrativi e tecnici approvati e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.
6. l'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
7. I contratti di qualsiasi specie non sono mai comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
8. Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.

Art. 22

Ritardo nell'aggiudicazione

1. Quando nel capitolato d'oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l'aggiudicazione definitiva, il contraente ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga adottato l'atto relativo.
2. All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti. Se prima che pervenga all'amministrazione, la deliberazione di aggiudicazione sia stata adottata.
3. il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto, non può pretendere compenso di sorta.

Art. 23

Della esecuzione dei contratti

1. tutti i contratti debbono essere eseguiti nei termini con le modalità stabilite in ciascun contratto.
2. Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione.
3. I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati dai singoli contratti, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 24

Delle verifiche e dei controlli

1. In ogni contratto si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.
2. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
3. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dalle e del presente regolamento.

Art. 25
Modalità dei pagamenti

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori , i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.
2. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.
3. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto di contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.

TITOLO II

CAPITOLO I

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 25
Programmazione dei lavori pubblici

1. Il comune approva unitamente al bilancio di previsione, il programma di lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati, nonché quelli disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3, D.L. 31 ottobre 1990, n 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.
2. Il programma di cui al comma 1 può essere modificato ed integrato nel corso dell'esercizio ed è redatto in conformità al Piano Regolatore; ove, l'opera da realizzare non fosse prevista nel vigente P.R.G. si dovrà adottare apposita variante ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1978.
3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono

costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.

5. I programmi vanno comunicati all'osservatorio dei lavori pubblici.

Art. 26

Incarico per la progettazione

1. Il sindaco o suo delegato, accertata l'impossibilità dell'ufficio tecnico comunale, ordina al responsabile del procedimento di iniziare la procedura per l'affidamento della progettazione dell'opera ad un tecnico esterno.
2. La procedura è quella stabilita dalla legge n. 109/1994.
3. In attesa del regolamento del Ministero dei lavori pubblici la Giunta conferirà gli incarichi avendo riferimento ai curriculum presentati dai concorrenti.
4. **Al fine di favorire l'inserimento dei giovani progettisti, la Giunta con deliberazione motivata potrà prescindere dalla valutazione dei curriculum.(annullato dalla Sezione provinciale di controllo il 2 luglio 1998)**

Art. 27

Contenuti della progettazione

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
 - a) La qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
 - b) La conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
 - c) Il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione del lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione: negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla

natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazioni, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve sviluppato ad livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dell'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetri, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti regolamento di cui all'articolo del ministero dei lavori pubblici.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109/1994, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco.

Art. 28

Incentivi personale

1. L'1 per cento del corso preventivo di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno

- da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico comunale, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto o i piani.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato per il 70% al personale tecnico ed il 30% al personale amministrativo ed è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base della partecipazione costruttiva di ciascun partecipante all'attività di progettazione avendo riferimento anche alla firma del progetto ed alle tariffe professionali spettanti ai tecnici esterni.
 3. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione che dovranno essere adeguatamente stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 29

Approvazione dei progetti e dichiarazione di pubblica utilità

1. Il Consiglio comunale è competente all'approvazione del progetto preliminare ed all'inserimento dell'opera nel programma generale delle opere pubbliche che il Comune intende realizzare.
2. La Giunta comunale provvede all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi.
3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
4. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
5. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
6. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167. e modificazioni ed integrazioni.

CAPITOLO II

DELL'APPALTO DEI LAVORI

Art. 30

Definizione del contratto di appalto dei lavori

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui al presente regolamento sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed il Comune, eventi per oggetto:
 - a) La sola esecuzione dei lavori pubblici;
 - b) La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici qualora:
 - 1) Sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica,
 - 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. I contratti di appalto di cui alla presente regolamento sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a

corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contatti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.

5. E' in facoltà del Comune stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
6. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

Art. 31 **Materiali di risulta**

1. Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivati dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa iscritta in bilancio. In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo, titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro.

Art. 32 **Norme per partecipare alle gare**

1. La partecipazione alle procedure di appalto dei lavori sono regolate, fermo restando quando disposto dall'articolo 8 della legge n. 109/1994, fino al 31 dicembre 1999, dal presente regolamento, dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della l.n. 109/1994 che di seguito si riporta:"2. Le disposizioni di cui al d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

art. 33 **Soggetti ammessi alla gare**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
 - a) Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109/1994;
 - b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, a i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109/1994;

- c) I consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 109/1994
- d) Le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 109/1994;
- e) I consorzi di concorrenti di cui articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge sopra richiamata;
- f) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 testé richiamato.

art. 34

Dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alla gare

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/1994 devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.

art. 35

Dei consorzi stabili

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 109/1994, che siano formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine comune struttura di impresa.
2. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo FII del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
3. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonché più di un consorzio stabile.

art. 36

Delle riunioni di concorrenti

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi, è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti necessari, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costruire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

art. 37

Delle concessioni

1. Il comune può affidare in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il Comune assicura al concessionario l'equilibrio in economia-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.

art. 38
Scelta del contraente

1. Gli appalti sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni sono affidate mediante licitazione privata.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge e del presente regolamento.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito, in seguito a motivata decisione del Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
5. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, il responsabile del procedimento deve verificare la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.

art. 39
Pubblicità delle gare

1. La pubblicità degli appalti e delle concessioni avviene sulla base delle seguenti norme regolatrici:
 - a) Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, è obbligatorio l'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
 - b) Per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, si provvede alla pubblicazione degli avvisi di gara sulla G.U. ;
 - c) Per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, si provvede alle pubblicazioni sul Foglio Annunci Legali della Provincia;
 - d) Per i lavori le pubblicazioni sono effettuate all'albo pretorio del Comune.
 - e) Il responsabile del procedimento, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonché del nominativo del direttore lavori designato.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

art. 41
Criteri per l'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o sussistemi di impianti tecnologici, e nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o

provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f.

2. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, il presidente di gara deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - a) Nei casi di appalto-concorso:
 - 1) il prezzo;
 - 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
 - 1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
 - 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il rendimento;
 - 5) la durata della concessione;
 - 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.
4. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
6. La commissione giudicatrice, nominata dal responsabile del procedimento oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta dal

Segretario comunale. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

7. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) Professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
 - b) Professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
 - c) Funzionari tecnici del Comune o in mancanza dei comuni vicini, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 42

Accesso alle informazioni

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni è fatto tassativo divieto, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
 - a) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) L'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata.
 - c) L'elenco delle ditte invitate.
2. Nel caso di esclusione di una ditta che aveva fatto domanda di partecipazione va comunicata tale esclusione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
3. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 43

Licitazione privata

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

Art. 44

Trattativa privata

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 - b) Lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
 - c) Appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo e con le norme stabilite nel presente regolamento.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera
- b) Del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tale casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.

Art. 45

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109/1994, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - c) Nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
 - d) Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua

utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 46

Disciplina economia dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Non sono consentite anticipazioni sull'importo contrattuale.
2. Per i lavori pubblici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamenti sono disciplinate nei rispettivi contratti.

Art. 47

Direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, il Comune istituisce un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistente.
2. Qualora non si può procedere direttamente, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
 - a) Altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- b) Il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge n. 109/1994;
- c) Altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 48
Collaudi e vigilanza

1. Il collaudo finale deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Per consentire un sollecito adempimento del collaudo il Direttore dei lavori deve consegnare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed ogni altro atto richiesto per legge entro e non oltre trenta giorni dall'ultimazione dei lavori . Gli uffici comunali consegneranno tutti gli atti al collaudatore entro non oltre sessanta giorni dal deposito dello stato finale.
3. La giunta comunale nell'attribuire l'incarico per il collaudo deve tenere presente gli appositi elenchi predisposti dalla Regione Abruzzo, secondo le caratteristiche dei lavori.
4. Ai collaudatori sono dovuti i compensi secondo le tariffe in vigore.
5. Le modalità di effettuazione del collaudo sono quelle stabilite per il collaudo delle opere pubbliche di competenze dello Stato.
6. I collaudi non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
7. Per tutti i lavori legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
8. Per le operazioni di collaudo, la Giunta può nominare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati, ove possibile nell'ambito della propria struttura, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
9. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, progettazione, di direzione, di vigilanza e esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
10. Solo per i lavori di alta complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

Art. 49
Collaudo in corso d'opera

1. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
 - a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 109/1994;
 - b) in caso di opere di particolare complessità;
 - c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

- d) in altri casi individuati dalla Giunta comunale al momento dell'approvazione del progetto esecutivo.
2. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 50

Garanzie e coperture assicurative

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione provvisoria se richiesta, negli altri casi si provvede d'ufficio ad avvenuta aggiudicazione definitiva.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontare stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, delle medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte

dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Il presente comma 5 entrerà in vigore con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 3 della legge n. 109/1994.

Art. 51

Piani di sicurezza

1. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori già vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.
2. I contratti di appalto o di concessione se privi del piano di sicurezza, sono nulli.

Art. 52

Norme acceleratorie in materia di contenzioso

1. Per i lavori pubblici affidati ai sensi del presente regolamento, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
3. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
5. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 53

Subappalto

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati.
2. Per il subappalto si applicano le norme di cui alla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 54

Fusioni e conferimenti

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune stesso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187

- e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/1994.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.
 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
 4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985 n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223.

TITOLO III

APPALTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPITOLO I

DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU

Art. 55

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capitolo stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, le regole in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell'IVA.
2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti nel titolo.
3. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto.
4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
5. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, il responsabile del procedimento formula, con apposita relazione che accerti la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, la proposta alla Giunta comunale per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove

verificata detta sussistenza la Giunta l'approvi, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 56 **Responsabile del procedimento**

1. Il Sindaco, come per gli altri servizi, è tenuto a nominare un responsabile di tutta la procedura per le forniture di cui al presente titolo; la nomina può coincidere con altri incarichi di responsabilità.

Art. 56 bis **Programmazione delle forniture**

1. Per le forniture dei beni necessari ad assicurare il buon andamento degli uffici ciascun responsabile è tenuto a formulare una apposita richiesta al responsabile di cui all'articolo precedente.
2. La richiesta deve contenere il presumibile fabbisogno occorrente per un intero esercizio articolato in modo dettagliato anche per tipologia merceologica, caratteristiche specifiche e particolari e, possibilmente la qualità dei prodotti da acquistare.
3. Sulla scorta delle singole richieste il responsabile della procedura, nominato dal Sindaco raggruppa per tipologia i singoli prodotti occorrenti per tutti gli uffici e formula la proposta alla Giunta comunale per la programmazione annuale degli acquisti.

Art. 57 **Criteri per l'aggiudicazione**

1. Le forniture previste dal presente titolo sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e all'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il presidente di gara, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, la commissione di gara non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.
6. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Per aggiudicare forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata da organismi accreditati ufficialmente.

Art. 58
 Pubblicità delle gare

1. Il responsabile del procedimento predisporrà modelli standard di bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti nella raccomandazione della Commissione della Comunità europea 24 ottobre 1991 n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse materie nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati nonché, in quanto applicabili, delle norme di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55.
2. L'avviso delle gare viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento dà notizia, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, delle forniture, per settore di prodotti, che si intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; inoltre, ne comunica il risultato con apposito avviso.
4. Per consentire la pubblicazione di cui al comma 3 i responsabili di ciascun servizio devono comunicare entro e non oltre 30 settembre di ogni anno il presumibile fabbisogno per l'esercizio seguente.

Art. 59
 Relazioni informative

1. Il responsabile del procedimento informa, con un'apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il Consiglio comunale dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali.

Art. 60
 Certificato antimafia

1. A norma dell'art. 5 della legge 17 gennaio 1994 n. 47, per i contratti relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore a cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, e dalla legge 17 gennaio 1994 n. 47.
2. I valori suddetti sono adeguati automaticamente alle variazioni di legge.

Art. 61
 Termini per l'emissione dei mandati di spesa

1. Per la emissione dei mandati di pagamento si fa riferimento, sia per la modalità che per i termini al regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo adottato ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al predetto regolamento, l'interessato può produrre istanza al Direttore generale o al Segretario comunale, il quale provvede direttamente all'emissione del mandato di pagamento. Se il procedimento è di competenza del Direttore generale, l'istanza è rivolta al Sindaco, il quale adotta le misure di propria competenza.

Art. 62
 Verifiche periodiche

1. Il Consiglio comunale verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990 n. 241, 24 dicembre 1993 n. 537, e a quelle del presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, si possono promuovere iniziative dirette ad acquisire la valutazione delle imprese e dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste.

Art. 63

Verifica della congruità dei prezzi

1. Per la verifica della congruità dei prezzi dei beni e dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 3 a 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Art. 64

Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno, da istituirsi ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non conclusi entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei responsabili dei servizi.

CAPITOLO II

FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 200.000 ECU

Art. 65

Rinvio

1. Per le forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme stabilite nel capitolo I del Titolo III del presente regolamento integrate dalle norme di cui al D. Lgs. 24.07.1992 n. 358.

CAPITOLO III

LAVORI E FORNITURE CHE SI POSSONO EFFETTUARE IN ECONOMIA

Art. 66

Servizi, forniture e lavori che possono farsi in economia

1. I servizi, i lavori e le forniture che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti dalle norme seguenti.
2. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con deliberazione motivata della Giunta, servizi non previsti dal presente regolamento purché l'importo non sia superiore a L. 60.000.000.

Art. 66 bis
Lavori in Economia*

1. *Per i lavori, servizi e forniture come definite ai sensi dell'Art. 88 del D.P.R. 554/99 "Regolamento di attuazione della legge 109/94" si applicano le norme di cui agli artt. dal 142 al 148 del Titolo III, capo IV del D.P.R. 554/1999 con limite massimo di spesa stabilito in Euro 200.000 ai sensi dell'art. 24 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche.*
2. *Tra le opere eseguibili in economia ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 554/99 sono da intendersi comprese anche:*
 - *Depolverizzazione strade e relative opere d'arte(Zanelle – Cunette ecc.)*
 - *Arredo urbano;*
 - *Miglioramenti, sostituzioni e adeguamenti impianti tecnologici esistenti compreso potenziamenti e prolungamenti di reti;*
 - *Opere di consolidamento e quanto altro necessita alla conservazione ed al miglioramento dei beni e del patrimonio dell'ente;*
 - *Movimento terra, ripascimento, manutenzioni scogliere ed altre opere di ristrutturazioni territoriali;*
 - *Opere Interne.*
3. *Il responsabile del procedimento di un lavoro pubblico appaltato potrà disporre delle somme per imprevisti e delle economie di ribasso d'asta per proporre all'Amministrazione interventi migliorativi ed integrativi dell'opera appaltata da eseguire in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario.*

• *aggiunto con delibera di C.C. n. 8 del 19.2.2001*

Art. 67

Elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono farsi in economia da parte degli uffici, sono i seguenti:
 - a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune o su cui il Comune è tenuto ad intervenire per legge, salva la competenza prevista dalle vigenti leggi per i lavori di straordinaria manutenzione;
 - b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti i servizi comunali, quando non vi siano disponibili locali comunali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione materiali di proprietà del Comune;
 - d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
 - e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti il Comune;
 - f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

- g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, comunque, su presentazione fattura;
 - h) stampa di materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di procedere diversamente;
 - i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
 - l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza, per analogia, di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973 n. 537 per le amministrazioni dello Stato;
 - n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere, da calcolo e personal computer; servizi di microfilmatura;
 - o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;
 - p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici comunali, nonché fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relativa spese di allacciamento;
 - q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
 - r) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, acquisto di carburante e lubrificante, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici e servizi comunali;
 - s) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora, ed elaboratore dati;
 - t) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con deliberazione del Consiglio comunale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché di concorsi indetti dal Comune;
 - u) spese per studi e ricerche;
 - v) spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici ivi compreso l'acquisto di attrezzature comunque necessarie;
 - z) lavori di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;
 - aa) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ed alla salute pubblica;
 - bb) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - cc) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o i danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - dd) spese minute, non previste nelle precedenti lettere.
2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo è fissato nella misura di L. 20.000.000, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera ee) il cui importo massimo è fissato in lire cinque milioni al netto degli oneri fiscali.
 3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dal responsabile del servizio, nei limiti e con le finalità specifiche dalla Giunta comunale in sede di approvazione dei PEG.

Art. 68 **Procedure**

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'articolo precedente possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, e cioè in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 69 **Amministrazione diretta**

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.
2. Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

Art. 70 **Ordinazioni**

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto del responsabile del servizio e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. L'accettazione dell'ordine da parte della ditta fornitrici deve essere fatta per iscritto.

Art. 71 **Cottimo fiduciario**

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore regolarmente abilitato all'esercizio dell'attività;
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 72

Procedura per il cottimo fiduciario

1. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui presente capitolo devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenute idonei, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire cinque milioni, elevabili a lire dieci milioni esclusivamente per le esigenze particolari specificate nel PEG. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.
2. I preventivi di cui al comma 1 dovranno essere conservati agli atti.
3. I preventivi debbono essere sottoposti al visto di congruità del responsabile del II Settore o di chi ne svolge le funzioni;
4. Le forniture dei beni, dei servizi e dei lavori devono essere aggiudicati sempre col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa; in caso di impossibilità ad aggiudicare per tale criterio si può aggiudicare ad altra ditta con il prezzo maggiore previa specifica ed articolata motivazione.
5. L'apertura dei preventivi richiesti deve essere effettuata dal Responsabile del servizio competente alla presenza di due testimoni, non appartenenti allo stesso servizio.

Art. 73

Ritardi e sanzioni

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di affidamento. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 74

Accertamenti e verifiche

1. Il direttore del II Settore o altro funzionario tecnico nominato dal Sindaco deve certificare che le prestazioni dei servizi e dei lavori sono state eseguite a perfetta regola d'arte dovendo con lo stesso provvedimento accertare l'effettivo credito della ditta fornitrice.
2. Le forniture dei beni sono certificate per la loro corrispondenza agli ordini dal responsabile che ha effettuato l'ordine stesso.

Art. 75

Anticipazioni delle spese

1. Le spese per acquisti, forniture e lavori di cui all'articolo precedente che non superano L. 2.000.000 di importo unitario sono anticipate dall'economista comunale secondo il regolamento di contabilità. Detto importo può essere superato con deliberazione motivata della Giunta comunale.
2. Le spese elencate nell'articolo precedente per abbonamenti a riviste e bollettino ufficiali dello Stato e della Regione, per energia elettrica e telefono, riscaldamento, avvisi ed inserzioni su bollettini ufficiali e quelle dovute per obbligazioni regolarmente assunte, sono anticipate dall'economista comunale senza limiti di importo.

Art. 76

Dei pagamenti

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di cui all'art. precedente.
2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

TITOLO IV

CAPITOLO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alle leggi dello Stato, della Regione ed agli altri regolamenti del Comune.

